



Soprintendenza del Mare

via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916172615 – fax 0916230821
sopmare@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopmare

Oggetto: POin "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse 1 - Nuova Governance.

Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del Progetto "Itinerari Culturali Subacquei in Sicilia" – Importo complessivo a base d'asta €.416.604,41 di cui €. 404.470,30 per lavori e €.12.134,11 per oneri per la sicurezza CIG:53697054BE CUP: G78I13000750005 .

Verbale n. 9 della Commissione giudicatrice del 22 maggio 2015.

Oggi, 22 Maggio 2015 alle ore 10.00 nella sede degli uffici della Soprintendenza del Mare, in Palermo, Via Lungarini 9, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice composta da: Presidente Ing. Sergio Ortoleva, componente esperto tecnico (elenco B2.56), Ing. Giuseppe Milano, componente esperto in materie giuridiche (Sez. A) avv. Rosaria Zammataro;

Premesso che:

- la Soprintendenza del Mare ha indetto una procedura per appalto di lavori finalizzato alla realizzazione del Progetto "Itinerari Culturali Subacquei in Sicilia", per un importo complessivo a base d'asta €.416.604,41 di cui €.404.470,30 per lavori e €.12.134,11 per oneri per la sicurezza CIG:53697054BE CUP: G78I13000750005;

- la stazione appaltante, Soprintendenza del Mare, nominava la Commissione giudicatrice, e in particolare il Presidente, ing. Sergio Ortoleva, dirigente dell'U.O.V della Soprintendenza del Mare (nota prot. n. 1665 del 16 dicembre 2013); il componente esperto tecnico ing. Giuseppe Milano (Elenco B2.56) e il componente esperto in materie giuridiche avv. Rosaria Zammataro (sezione A), questi ultimi con nota prot. 141 del 3 febbraio 2014;

- la Commissione con verbale riservato n. 7 e verbale pubblico n. 8 del 27 febbraio 2014, disponeva l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa prima classificata con punti 88,02 la Poliservizi srl;

- la seconda classificata A.T.I. Pisciotta Costruzioni S.r.l.-Teknomar S.r.l. via Pascoli 78/c – Camporeale (PA) con nota n.8/2014 UG. del 07/03/2014 richiedeva alla Stazione Appaltante, Soprintendenza del Mare, l'accesso agli atti ex art. 13 D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti) con nota del 24 marzo 2014, comunicava preavviso di ricorso ex art. 243 bis del Codice dei contratti.

- con atto prot. 1244 del 1 ottobre 2014, il RUP annullava l'aggiudicazione provvisoria, aggiudicando in via definitiva l'appalto alla ditta ATI Pisciotta -Teknomar;

- la ditta Poliservizi S.r.l., esclusa in base alle Determinazioni del RUP, presentava ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia;

- il Tar Palermo, con sentenza n. 01095/2015 Reg. Prov. Coll. , deducendo il vizio di incompetenza del RUP "in materia di valutazione dell'offerta sia in fase di attribuzione dei punteggi, sia in quella di verifica dell'eventuale anomalia", specificava che dal momento che l'atto di aggiudicazione definitiva è stato emanato da un' autorità incompetente " si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora legittimamente esercitato". La Stazione appaltante, pertanto dovrà procedere alla conclusione della procedura aperta di che trattasi, a partire dall'atto precedente a quello annullato.

- il RUP, in riscontro alla suddetta Sentenza, ha invitato con nota prot. n. del 766 del 12/05/2015 il Presidente ed i due componenti della Commissione giudicatrice ad apposita ricostituzione della Commissione stessa.

- A seguito di ciò il Presidente della Commissione tramite PEC del 18 Maggio 2015, inviata p.c. anche alle due Ditte sunnominate, ha riconvocato per la sopraindicata data odierna la Commissione medesima in seduta riservata.

CIO' PREMESSO:

alle ore 10,00. come detto in principio, si riunisce in seduta riservata la Commissione, per dare esecuzione alla suddetta Sentenza del TAR Palermo Sez. II n. 1095/2015.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fornisce ai due Componenti copia degli atti successivi al verbale n. 8 di aggiudicazione provvisoria, sopracitato.

La Commissione inizia l'esame della documentazione e nel corso dei lavori riscontra la mancanza della richiesta di chiarimenti inviata dalla Poliservizi s.r.l., via e-mail , alla Stazione Appaltante nella persona del RUP, avente ad oggetto l'utilizzo delle professionalità specializzate OTS e la relativa risposta della Stazione Appaltante, sempre in persona del RUP, fornita sempre via e-mail in data 06 Dicembre 2013.

Conseguentemente, poiché la Commissione ritiene tale documentazione necessaria per la valutazione complessiva della fattispecie in esame, dà mandato al Presidente di acquisire dalla Stazione Appaltante, in persona del RUP, i documenti citati. I lavori della Commissione proseguiranno pertanto subito dopo l'acquisizione degli atti richiesti, previa convocazione del Presidente. La seduta è chiusa alle ore 13.15 di oggi.

Il Componente Ing. Giuseppe Milano

Il Componente Avv. Rosaria Zammataro

Il Presidente Ing. Sergio Ortoleva



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000828

**Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali del Mare**

via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916172615 – fax 0916230821

Oggetto : PON "attrattori culturali , naturali e turismo" Asse 1 - Nuova Governance.
Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto per
la "**Realizzazione di itinerari culturali subacquei in Sicilia**" importo complessivo a base
d'asta € 416.604,41 di cui € 404.470,30 per lavori e € 12.134,11 per oneri per la sicurezza.
CIG: 53697054BE
CUP: G78I1300075005

VERBALE N. 10

Oggi 10 Giugno dell'anno 2015, alle ore 10.00 nella sede degli Uffici della Soprintendenza
del Mare siti in Palermo in via Lungarini, 9 si riunisce in seduta riservata per il prosieguo
dei lavori inerenti la gara in oggetto, la Commissione giudicatrice composta dai Sigg:

- 1) Ing. Sergio Ortoleva Presidente
- 2) Ing. Giuseppe Milano Componente Esperto Tecnico sorteggiato (Elenco B2.56)
- 3) Avv. Rosaria Zammataro Componente Esperto in materie giuridiche (Sezione A)

La Commissione, stante la completezza della documentazione, evidenzia che risultano
agli atti due istanze aventi ad oggetto "Preavviso di ricorso ex art. 243 bis D.L.vo n.
163/2006: la prima presentata da Teknomar S:R:L: (mandante della ATI Pisciotta
Costruzioni S.R.L.), assunta al protocollo in ingresso della Soprintendenza del Mare al n.
549 del 12/03/2014; la seconda presentata da ATI Pisciotta Costruzioni S.R.L. in qualità di
capogruppo, riportante l'attestazione di avvenuta ricezione da parte della Soprintendenza
del Mare in data 22/04/2014. Nonostante sia anomala la presentazione di due istanze, la
Commissione procede alla disamina di entrambe, mantenendo l'ordine di esposizione
delle censure ivi contenute. Il primo motivo con il quale si censura la violazione dell'art. 49
del D.L.vo n. 163/2006 è identico per entrambe le istanze. Con esso sostanzialmente si
contesta l'attribuzione del punteggio alla concorrente n. 3 Poliservizi S.R.L. relativamente
agli OTS (18 punti) in quanto, secondo la tesi sostenuta dagli istanti, si tratterebbe di OTS
messi a disposizione attraverso l'avvalimento. La Commissione è consapevole che
secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente l'avvalimento non può tramutarsi in
uno strumento volto a conseguire un punteggio più alto in sede di gara, tuttavia ritiene che

R

g

g.o.

la fattispecie di legge enunciata non ricorra nella fattispecie concreta esaminata in questa sede. Ed infatti il punteggio è stato attribuito non in virtù del contratto di avvalimento, ritenuto ultroneo dalla Commissione, ma in applicazione del Bando di Gara e del Disciplinare d'Incarico, che, ai fini della valutazione, hanno previsto l'indicazione del numero degli OTS con i relativi curricula senza che fosse ulteriormente richiesto di specificare il rapporto sussistente tra gli OTS medesimi e la Ditta concorrente-offerente.

Conseguentemente, nella disamina delle offerte sono stati valutati esclusivamente i curricula allegati alle offerte medesime; del resto, neanche l'ATI istante ha indicato il rapporto sussistente tra essa e gli Operatori indicati nella sua offerta.

Tale interpretazione è ulteriormente comprovata dalla lettera del Disciplinare di gara, che laddove ha ritenuto rilevante il rapporto sussistente tra la Società offerente e gli strumenti utilizzati, lo ha espressamente richiesto (si veda l'uso dei mezzi marittimi per i quali è stato richiesto di comprovare la proprietà e/o il nolo).

Inoltre anche il RUP nella risposta fornita alla Poliservizi S.R.L. con e-mail del 06/12/2013 afferma: *“ Per l'utilizzo di personalità specializzate OTS o eventuali altre figure specifiche necessarie alla buona realizzazione delle opere, potrebbe semplicemente avvalersi di specifiche consulenze, formulate e formalizzate appositamente per l'appalto di che trattasi”*. Laddove l'espressione “semplicemente avvalersi” appare utilizzata in senso atecnico, potendo le concorrenti servirsi degli strumenti ritenuti più idonei.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, anche il parere rilasciato dall'A.N.A.C. sulla vicenda in esame non è rilevante in quanto non tiene in considerazione quanto disposto dal bando e dal disciplinare di gara.

La Commissione quindi conferma il punteggio di 18 punti attribuito alla concorrente n. 3 Poliservizi S.R.L. relativamente “al numero degli OTS impiegati”, in quanto non è stato attribuito in forza del contratto di avvalimento, di cui non si è tenuto alcun conto, ma in relazione all'offerta tecnica ed ai curricula allegati.

Si passa al secondo punto dell'istanza in esame, rubricato “eccesso di potere: violazione della lex specialis di gara, presupposto erroneo, travisamento dei fatti, illogicità ed irrazionalità manifesta”. Le censure sono articolate sotto tre profili differenti ed anche in questo caso i motivi di doglianza sono coincidenti in entrambe le istanze, tranne che per il profilo di cui al primo capoverso dell'istanza della Teknomar, in cui si fa riferimento tra parentesi alla normativa di sicurezza UNI 11366. Sebbene quanto esposto dalle Società istanti sia da ritenere inammissibile in quanto cercano di dimostrare che la loro offerta tecnica sia migliore di quella altrui, mettendo a confronto le offerte sotto i profili delle soluzioni proposte e tentando, per questa via, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione di gara, in violazione del principio di discrezionalità tecnica che

R

M

90.

caratterizza i giudizi della Commissione stessa, quest'ultima entra comunque nel merito delle doglianze, ritenendole infondate. Ed infatti :

Va preliminarmente chiarito che la concorrente n. 3 Poliservizi S.R.L. ha offerto sei operatori OTS, mentre la concorrente n. 4 ATI Pisciotta S.R.L. , pur avendo indicato alla quinta pagina dell'offerta tecnica n. sei operatori OTS, in realtà allega solo cinque curricula di OTS, mancando quello relativo all'operatore Gaetano Donnabella, del quale non viene fornita alcuna documentazione da cui evincere le qualifiche richieste dalla "lex specialis" di gara. A ciò si aggiunga che mentre la concorrente n. 3 Poliservizi S.R.L., come richiesto dal Disciplinare di gara, ha allegato copia della documentazione che qualifica gli OTS, cioè il libretto di ricognizione, per n. 6 (sei) Operatori, lo stesso non è stato fatto dalle odierne istanti. Ciò nonostante è stato loro attribuito un punteggio.

Riguardo alla censura inerente l'offerta delle giornate aggiuntive, va rilevato che mentre la Poliservizi S.R.L. fa un'offerta netta (n. 2 operatori per 30 giorni, oltre il periodo di cantiere previsto) l'ATI Pisciotta S.R.L. formula un'offerta incompleta, posto che alla quinta pagina dell'Offerta Tecnica vengono offerte n. 11 giornate lavorative senza che venga indicato il numero degli Operatori. In ogni caso, anche a voler accogliere la tesi avanzata dalle istanti nel preavviso di ricorso, il rapporto ore di lavoro/operatori è erroneo. Ciò in quanto, come detto, gli OTS forniti dalla ATI Pisciotta, risultano cinque. Conseguentemente, il rapporto ore di lavoro/operatori, a voler seguire la ricostruzione delle istanti, risulta per esse pari a $5 \times 8 \times 11 = 440$ ore di lavoro, inferiore alle 480 ore fornite dalla Poliservizi S.R.L. .

Infine, riguardo al mancato rispetto della normativa UNI 11366, premesso che il rispetto della stessa in quanto normativa di sicurezza non può attribuire alcun punteggio e deve comunque essere rispettato da tutti i concorrenti, in ogni caso si rileva che in base a quanto descritto dall'ATI Pisciotta S.R.L. alle pagine settima ed ottava dell'Offerta Tecnica, viene dichiarato che le immersioni saranno eseguite di volta in volta da subacquei in coppia, e quindi anche in questo caso nel mancato rispetto della suddetta Norma UNI.

Riguardo poi alla contestazione del punteggio di 0,10 attribuito da uno dei Commissari alla Poliservizi S.R.L., al criterio " Servizio aggiuntivo Prototipo", posto che il Disciplinare di gara da rilievo alla presentazione del prototipo del sistema, il punteggio di 0,10 si riferisce a quanto indicato dalla Poliservizi a pag. 3.6 della Relazione Servizi Aggiuntivi. Trattasi comunque di un punteggio assolutamente influente rispetto alla posizione in graduatoria, posto che l'ATI Pisciotta ha avuto attribuiti 5 punti (il massimo punteggio previsto) mentre la Poliservizi S.R.L. solo 0,15 punti.

Rispetto al profilo di doglianza, del punteggio attribuito alla conoscenza dei siti, quanto dedotto dalle istanti è inconferente, posto che, come sopra evidenziato, la valutazione della concorrente ATI Pisciotta S.R.L. non si può sostituire a quella della Commissione di Gara, che, peraltro, nello specifico, le ha attribuito il punteggio massimo previsto dal

R

1

40.

Bando di gara. Ne discende che anche sotto tale profilo, la Commissione conferma i punteggi già attribuiti.

Per quanto riguarda poi l'ultimo motivo di doglianza rubricato come "Violazione dell'art. 46 del D.L.vo 163/2006; Eccesso di potere, presupposto erroneo, travisamento dei fatti, motivazione errata, illogicità", identico in entrambe le istanze, la Commissione, ribadendo che le sue valutazioni in relazione alla idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte, in relazione alla sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle medesime valutazioni tecnico-discrezionali, ritiene infondate le critiche eccepite nel suddetto ultimo motivo dell'istanza. Ed infatti sia il Bando, sia il Disciplinare di gara prevedono espressamente, insieme all'indicazione dei mezzi marittimi, la presentazione della documentazione ad essi afferente, in regola con la normativa vigente. Nella fattispecie in esame, la concorrente n. 3 Poliservizi S.R.L., oltre ad aver descritto analiticamente e puntualmente i mezzi marittimi, ha allegato la documentazione richiesta dalla "lex specialis".

Nell'offerta presentata dalle odierne istanti, non è stata rinvenuta alcuna documentazione da cui desumere che i mezzi fossero in regola con la normativa vigente, come previsto dal Disciplinare di gara, e dalla descrizione dei mezzi non era possibile desumere nemmeno la stazza degli stessi. Ciò nonostante la Commissione ha comunque attribuito un punteggio alle odierne istanti.

In ogni caso, per quanto riguarda la trasmissione avvenuta successivamente da parte di Teknomar con e-mail del 26/02/2014 indirizzata alla casella di posta elettronica personale regionale del Presidente della Commissione, già quest'ultima si è espressa in merito con le motivazioni esplicitate nel verbale n. 7 circa l'irritualità della stessa.

Ma anche a voler prescindere da tale irritualità ed a voler tenere in considerazione la documentazione trasmessa, essa non avrebbe potuto influire in alcun modo sul punteggio attribuito, stante la netta superiorità tecnica dei mezzi marittimi forniti dalla Poliservizi S.R.L.

La Commissione pertanto riconferma i punteggi attribuiti con i verbali n. 7 e n. 8.

Conclude la seduta alle ore 18.15.

Dispone la trasmissione del presente verbale, e del precedente verbale n. 9, al RUP per tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

IL PRESIDENTE (Ing. Sergio Ortoleva)
II COMPONENTE ESPERTO (Ing. Giuseppe Milano)
II COMPONENTE ESPERTO (Avv. Rosaria Zammataro)

